



DIREZIONE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO
Ufficio Giuridico Amministrativo Coordinamento e Studi

Via della Scala, 60/C – 50123 Firenze
✉: dae@esercito.difesa.it – PEC: dae@postacert.difesa.it

M_D-E23499 Ind.cl. 6.16.1
Circ. n. 10/2021

PDC: Ten. Col. P. Simonelli ☎ 1365564
pietro.simonelli@esercito.difesa.it

OGGETTO: Attività negoziale decentrata del Ministero della Difesa. Art. 34 della l. n. 196/2009 e ss.mm.ii.. Procedure amministrative e di spesa. Indirizzi tecnico-amministrativi.

A ENTI/DISTACCAMENTI DI FORZA ARMATA LORO SEDI

e. per conoscenza

STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa "E.I."

Ufficio Generale di Pianificazione Finanziaria

ROMA

ROMA

diramazione interna

Ufficio Finanziario e Supporto Amministrativo

Ufficio Revisione Contabilità

Sezione Verifiche Ispettive

^^^^^^^^^^

Rife. let. n.:

- M_D GSGDNA REG2017 0081435 in data 10 novembre 2017 di SGD - II Reparto;
- M_D GSGDNA REG2017 0042554 in data 9 luglio 2020 di SGD - II Reparto;
- M_D GSGDNA REG2021 0002017 in data 13 gennaio 2021 di SGD - II Reparto.

^^^^^^^^^^

- Con la Direttiva a riferimento in **a. (Allegato "A")**, SGD aveva evidenziato che a partire dall'esercizio finanziario 2018:
 - gli affidamenti di valore superiore alla soglia prevista per il controllo preventivo della Corte dei conti (€ 500.000) venissero obbligatoriamente concretizzati attraverso il **decentramento** delle risorse di bilancio *ex lege* 908/1960, da finalizzare tramite spesa primaria (a mezzo enti ordinatori primari di spesa – **EOPS**);
 - le ipotesi di **spesa delegata**, mediante apertura di credito a funzionario delegato (**FD**), ex art. 9 DPR n. 367/1994, potevano, invece, riferirsi a fattispecie di valore inferiore alla soglia sopra ricordata, nelle quali era comunque previsto un controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5,co. 3 bis e 11, co. 1, let. a) del d.lgs. n. 123/2011 e ss.mm.ii.
- Dubbi su tale orientamento e, in specie, sulla vincolatività della soglia del controllo preventivo di merito della Corte dei Conti, quale limite per il ricorso alla spesa delegata, erano scaturiti dal nuovo testo dell'art. 34, l. n. 196/2009, nel quale il **d.lgs. n. 29/2018** aveva, tra l'altro, introdotto il co. 2 bis in tema di impegno pluriennale di spesa (IPE). In conseguenza, il Segretariato Generale, con lettera a riferimento in **b. (Allegato "B")** aveva avviato la revisione dei precedenti indirizzi tecnico-amministrativi in tema di spesa delegata, nel senso di una maggiore flessibilità. Tuttavia, sia l'Ufficio Centrale del Bilancio (UCB), sia la Corte dei conti¹, hanno poi sostanzialmente confermato l'orientamento illustrato al paragrafo precedente, rimarcando come:
 - il mandato diretto continui a costituire la modalità ordinaria di pagamento delle spese dello Stato;
 - permanga l'esigenza di un utilizzo contenuto della spesa delegata, in quanto non idonea a semplificare le procedure di spesa e comunque soggetta a controlli meno efficaci.
- Muovendo da tali considerazioni, con lettera a riferimento in **c. (Allegato "C")** SGD ha pertanto emanato una nuova direttiva **a valere dall'E.F. 2021**, alla cui integrale lettura comunque si rimanda, volta a individuare i cardini cui informare l'attività negoziale decentrata e delegata dell'A.D., alla luce del dato normativo sopra richiamato e dei nuovi principi contabili in tema (IPE).

¹ C.d.C Deliberazione SCCLEG/7/2020/PREV in data 7 ottobre 2020.

Con tale Direttiva, il Segretariato ha anzitutto confermato che il discrimine tra **spesa decentrata** a ordinatore primario (centrale o periferico) e **spesa delegata** (a FD) resta quello della soglia del controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Sono state, inoltre, definite, anche sotto il profilo qualitativo, le ipotesi che rientrano nelle due distinte fattispecie di spesa, rispettivamente ex **art. 34 quater legge n. 196/2009**² ed ex **art. 34, co. 2 bis legge n. 196/2009**³.

4. La vera novità della Direttiva in esame, però, riguarda l'introduzione di importanti **deroghe** alla regola generale fin qui affermata, considerando possibile l'accreditamento al F.D. nelle ipotesi seguenti, in cui l'importo della spesa sia di valore superiore alla soglia del controllo preventivo della C.d.c.:

- **adesione del FD ad accordi quadro**

In caso di adesione ad un accordo quadro stipulato da EOPS e già inviato al controllo preventivo della Corte dei conti, è consentito che la spesa delegata abbia valore superiore alla soglia dei 500.000 euro. L'atto di adesione, in questi casi, avrebbe contenuto standardizzato rispetto all'accordo quadro a monte, che comunque ne costituirebbe atto presupposto, nonché limite di efficacia e di validità. Il FD avrebbe comunque l'onere di inviare al vaglio preventivo di legittimità della sezione territoriale della Corte dei Conti:

- il decreto di approvazione del contratto;
- Il decreto di approvazione dell'accordo quadro, già vistato dal competente ufficio di controllo della C.d.c.;
- la documentazione attestante la copertura finanziaria (IPE).

- **adesione del FD a convenzioni Consip**

È consentito che l'adesione ad una convenzione Consip avvenga per somme eccedenti i 500.000 euro poiché essa avrebbe contenuto "*standardizzato*" e meramente esecutivo rispetto ad una procedura negoziale, già svolta a monte. Ai sensi dell'art. 26, co. 2, legge n. 488/1999, l'atto di adesione in parola non sarebbe sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti. Tuttavia, in caso di importi significativi e in considerazione del forte impatto sul bilancio dello Stato di tale tipologia di spese, l'indicazione è comunque quella di privilegiare il decentramento delle risorse agli EOPS (art. 34 quater).

- **accordi sottoscritti con altre amministrazioni dello Stato**

E' consentito, previa adeguata motivazione, l'accreditamento di somme superiori ai 500.000 euro a favore del FD, al fine della gestione comune di programmi ed attività congiunte con altre Amministrazioni dello Stato, finanziati con fondi di provenienza di queste ultime e frutto di accordi ex art. 15 legge n. 241/1990. Condizione "*sine qua non*" è che l'accordo sia diretto ad un interesse pubblico comune, rientrante nei compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte, per il quale non siano previsti corrispettivi per servizi resi, ma solo il ristoro dei costi.

- **approvvigionamento di beni e servizi per fare fronte ad esigenze durante stati emergenziali espressamente dichiarati o peculiari esigenze operative**

E' consentito l'accreditamento a FD anche oltre la richiamata soglia di € 500.000 per fronteggiare stati di emergenza o casi particolari di necessità ed urgenza, legati alle condizioni d'impiego dello strumento militare, come nell'ambito di contingenti militari impegnati in missioni internazionali, qualora tale procedura risulti necessaria per soddisfare le esigenze operative in maniera efficiente e tempestiva, previa adeguata ed esaustiva motivazione.

In queste fattispecie le ragioni della delega al FD dovranno emergere fin dalla preventiva dichiarazione dell'Organo Programmatore (OP), e risultare dal decreto di assunzione dell'impegno di spesa del CRA/DG/DT competente.

² Sono fattispecie di **spesa decentrata** agli uffici periferici delle amministrazioni statali, le imprese:

- caratterizzate da **procedure** particolarmente **complesse** e richiedenti elevata specializzazione;
- il cui valore sia superiore alla soglia prevista per il controllo preventivo della Corte dei conti.
- che si configurino come "*spesa di sostegno*", vale a dire **quelle relative** ad esigenze comuni e trasversali a più enti della Difesa o di F.A., a cura di Ordinatori Primari di Spesa centrali (DG/DT/CRA) o periferici (EOPS).

³ Sono, invece, fattispecie di **spesa delegata**:

- le imprese relative a progetti che abbiano un **valore inferiore alla soglia del controllo preventivo della Corte**;
- sotto l'aspetto qualitativo, quelle afferenti a spese caratterizzate da minore complessità, a spese standardizzate o obbligatorie, ripetitive e, in generale, a **spese c.d. "di aderenza"**, sostenute in autonomia amministrativa dal F.D. per il funzionamento degli Enti supportati.

In generale in tutti questi casi competerà all'OP, sentito il CRA, di concerto con la Direzione Tecnica/stazione appaltante, individuare, già in sede di lettere di mandato/premandato, le modalità più opportune per la realizzazione accentrata o decentrata della spesa.

5. Si evidenzia, inoltre che la disciplina della spesa delegata, come derivante dagli interventi normativi già precedentemente richiamati (para 2. e 3.), comporta che:
 - a. l'Amministrazione-Ordinatore di spesa primario monitori e controlli:
 - lo sviluppo dell'iter tecnico-amministrativo di ogni singola esigenza da realizzare;
 - l'andamento della spesa, al fine di ridurre il fenomeno dei "residui" di spesa delegata.
 - b. i FF.DD. procedano, in corso d'anno, alla verifica dello stato di attuazione del proprio "*programma di spesa*", al fine di consentire la rimodulazione degli impegni e/o degli ordini di accreditamento in funzione della effettiva esigibilità dei relativi crediti.
6. Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si invitano gli Enti in indirizzo ad attenersi alle indicazioni sopra richiamate e a diramarle ai distaccamenti dipendenti, interessati all'attività negoziale decentrata dell'A.D.. Si precisa, altresì, che la presente circolare, completa di allegati, è reperibile sul sito www.dae.esercito.difesa.it al seguente percorso:

<ftp.btgt43.esercito.difesa.it/pubblicazioniDAE/3.Uff>

[Giuridico Amministrativo Coordinamento e Studi/ANNO 2021/CIRCOLARI 2021/010 Attività negoziale decentrata A.D.](#)

IL DIRETTORE
(Brig. Gen. Paolo COSTANZO)

M_D E26426 REG2021 0000331 02-02-2021